



Prefettura di Enna
Ufficio Territoriale del Governo

Enna data del protocollo

Al Rappresentante Legale
dell'impresa Attardi Group s.r.l.
TROINA

OGGETTO: Interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

In relazione alla richiesta avanzata dalla S.V. in data 17/12/2020, concernente l'oggetto, si comunica che con provvedimento in data odierna è stato disposto, previa verifica esclusivamente della sussistenza dei prescritti requisiti antimafia, l'aggiornamento dell'iscrizione dell'impresa Attardi Group s.r.l. con sede a Troina (EN), via Sollima n. 98 – P.I. 01036560868 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso questa Prefettura, nelle sezioni relative alle attività di seguito riportate:

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporto per conto terzi;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si fa presente che il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Enna, nella sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 13 marzo 2013, n. 33.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del predetto provvedimento, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3 dell'art. 86 del D.L.vo n. 159 del 6 settembre 2011 che dovranno essere comunicate a questa Prefettura entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche. L'inosservanza della predetta comunicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.

IL DIRIGENTE REGGENTE DELL'AREA I[^]
(Mirrione)

“Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20,21 e 23 del Dlgs. 82/2005”.